

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto sezione seconda civile in composizione collegiale in persona dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Franco Morea Presidente
Dott. Marcello Maggi Giudice
Dott. Antonio Pensato Giudice relatore ed estensore
riunito nella camera di consiglio del 4/2/2007 ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 3067/2005 R.G.

IL CASO.it

TRA

Gi. [XXXXXXXXXXXXXXXXXX] elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Fr. [XXXXXXXXXXXX] i e rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Romano in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

-attrice-

E

Banca [REDACTED] s.p.a. elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Francesco De Palma che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Roberto della Vecchia per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

-convenuta-

Le parti precisavano le loro conclusioni come segue:

L'attrice come da istanza di fissazione di udienza collegiale

La convenuta comè da nota conclusiva.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato in data 17/5/2005 vvvvvvvv

XXXXXXXXXXXX conveniva in giudizio la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

s.p.a. esponendo: che i funzionari della Banca XXXX filiale di XXXX, incorporata per fusione nella convenuta, gli avevano venduto una serie di prodotti finanziari denominati BTP Index, BOT Strike e BOT Equity; che l'acquisto le era stato presentato come investimento collegato a titoli di Stato con rendimento sicuro mentre in realtà si erano rivelati prodotti creati dalla convenuta e ad alto rischio perchè collegati a valori mobiliari azionari; che il contratto di negoziazione di tali valori era nullo perchè sottoscritto in violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 poichè non era stato preceduto dalla valutazione del profilo di rischio del cliente e dall'accertamento di adeguatezza di tale profilo rispetto all'operazione proposta; che l'acquisto era nullo per violazione dell'art. 28 del regolamento n. 11522/1998 perchè non erano state previamente acquisite le informazioni circa l'esperienza di esso attore in materia di investimenti su strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi dell'investimento, nè gli era stato consegnato il documento sui rischi dell'investimento di cui all'alegato n. 3 di tale regolamento; che gli ordini erano gravi di forma scritta come pure il contratto previsto

dall'art. 30 del regolamento n. 11522/1998; che la convenuta aveva agito in conflitto di interessi senza organizzarsi in **IL CASO.it** modo da ridurre al minimo i rischi collegati a tale conflitto per i clienti investitori; che anche se ritenuto valido il contratto di acquisto era stato gestito dalla convenuta con violazione dei doveri di diligenza e correttezza imposti dall'art. 21 della legge n. 58/1998 convincendo esso attore ad eseguire investimenti rivelatisi disastrosi; che la convenuta aveva violato il dovere di informare il cliente nel caso in cui le perdite subite dagli investimenti avessero superato il 50% del capitale; che comunque i contratti di acquisto erano viziati per errore sull'oggetto del contratto poichè erano stati conclusi nella convinzione che si trattava di titoli a rendimento garantito o comunque per dolo in quanto l'errore era stato provocato dalla convenuta che aveva taciuto la vera natura dell'operazione al fine di indurre esso attore all'acquisto. Chiedeva dichiararsi nulli i contratti di acquisto descritti con condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 114.176,15 corrispondente a quanto addebitato in conto come perdite detratto quanto precedentemente accreditate come prezzo di vendita alla Banca 121 di opzioni put, con interessi e rivalutazione. In subordine chiedeva annullarsi ovvero risolversi per inadempimento i contratti e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patiti pari alle perdite subite

nell'importo di euro 114.176,15. In ogni caso chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno morale, di quello derivante da responsabilità precontrattuale e comunque dalla violazione del dovere di informare il cliente allorquando le perdite dell'operazione avessero superato il 50% del capitale investito, nonché di quello derivante dalla condotta illecita extra contrattuale costituita dall'aver indotto il cliente a contrattare attribuendo ai prodotti commercializzati denominazioni simili a quelle distintive dei titoli di Stato. Si costituiva in giudizio la ~~_____~~ s.p.a. respingendo ogni addebito sull'assunto che il contratto fosse stato stipulato nella forma scritta, che non vi fosse stata alcuna sua negligenza nella relativa gestione, che l'attore fosse stato reso pienamente edotto del contenuto dell'operazione propositagli e che la stessa fosse del tutto lecita. Chiedeva il rigetto delle avverse domande. Esaurita l'attività istruttoria, consistita nella produzione dei documenti agli atti, all'udienza collegiale del 15/1/2007, previa discussione orale, il Collegio si riservava il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ex art. 16 comma 5 del D. Lgs. n. 5/2003 data la complessità della controversia determinata dalla pluralità di domande ed eccezioni formulate dalle parti e dalla novità delle questioni in diritto da risolvere.

MOFIVI DELLA DECISIONE

Dal prospetto riepilogativo formato e prodotto in giudizio dalla convenuta, che l'ha inserito nel suo fascicolo di parte come documento n. 13 fin dalla sua costituzione nel presente processo, emerge che l'attrice eseguì varie operazioni di investimento presso l'allora Banca ~~di Sicilia~~, poi trasformata in Banca 121 e successivamente incorporata nella ~~Banca di Sicilia~~ s.p.a., impiegando il capitale di euro 622.000,00. Le operazioni pur nelle varie denominazioni di volta in volta assunte, rispettivamente BTP Index per euro 172.000, Strike 2001 per euro 189.000, Strike 2002 per euro 184.000, BOT Equity 2001 per euro 40.000 e BOT Equity 2002 per euro 37.000, sono tutte caratterizzate da un patto di opzioni put collegato ad investimenti in Buoni del Tesoro. In punto di fatto costituisce circostanza pacifica, poichè allegata da entrambe le parti in lite nei rispettivi atti di costituzione e nei successivi atti difesivi, che l'operazione finanziaria oggetto del contendere era consistita nell'esercizio di un'opzione put concessa dal cliente all'istituto di credito con cui il secondo era divenuto titolare del diritto di alienare al primo un paniere di azioni emesse da società quotate in borsa da esercitarsi entro un dato termine coincidente con la scadenza di Buoni del Tesoro contestualmente sottoscritti dal cliente. La particolarità dell'operazione è rappresentata, secondo la ricostruzione fattuale su cui le parti concordano nelle rispet-

tive difese; dal collegamento tra la sottoscrizione di Buoni del Tesoro e concessione di opzioni put in quanto i titoli di stato avevano funzione di garantire, con il loro controvalore in denaro, la provvista necessaria ad estinguere verso la banca il debito maturato a carico del cliente al termine dell'operazione per gli eventuali risultati negativi derivanti dall'esercizio dell'opzione put concessa alla banca. Le prestazioni fin qui descritte, pertanto, connotano l'operazione de qua come contratto concernente la prestazione di servizi di investimento. Tale conclusione si impone per la considerazione che oggetto dell'accordo sono contratti a termine collegati a valori mobiliari costituiti sia da titoli di Stato e sia da azioni emesse da società estere secondo la nozione fornita in proposito dall'art. 1 comma 2 lettere a), b) ed i) del D.Lgs. n. 5/1998 e che esso riguarda la relativa negoziazione da cui deriva la sua qualificazione corrispondente alla nozione desumibile dall'art. 1

----- comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998. Considerata, quindi, la natura di investimento concernente strumenti finanziari l'intera operazione costituita dalla contestuale sottoscrizione di titoli di Stato e concessione di opzioni put doveva risultare da un accordo concluso in forma scritta e con il particolare contenuto previsto dall'art. 30 del regolamento n. 11522/1998. Ciò, come esattamente eccepito dall'attrice nel suo atto di opposizione, non è accaduto. A tal proposito va

rilevato che l'art. 30 del regolamento n. 11522/1990, attuativo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998, prevede che le operazioni di investimento in strumenti finanziari siano precedute da un contratto, da concludersi in forma scritta secondo quanto previsto dall'art. 23 citato, che deve avere il contenuto di un vero e proprio accordo normativo tra intermediario e cliente investitore privato nel senso che deve regolare in via generale le condizioni delle future operazioni finanziarie precisando in particolare la natura del servizio fornito e le sue caratteristiche, il periodo di validità del contratto, le modalità di rinnovo e di sua modificazione, la forma con cui devono impartirsi ordini ed istruzioni, frequenza, tipo e contenuto della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta. Sulla necessità del contratto normativo quale fase necessariamente propedeutica alla valida instaurazione di qualsiasi operazione di investimento finanziario tra privato investitore e banca non dubitava la giurisprudenza (in tal senso Corte di Appello di Milano 13/6/2003 in Banca Borsa e Titoli 2004, pag. 297 e segg.) neppure nel vigore della legge n. 1/1991 i cui principi sono stati in gran parte trasfusi nel D.Lgs. n. 58/1998 e relativo regolamento di attuazione. Nella specie, e come lamentato dall'attrice, manca il contratto normativo con il contenuto di cui all'art. 30 del regolamento n. 11522/1998 che doveva essere redatto e

pena di nullità in forma scritta secondo l'art. 23 del D.Lgs.
n. 68/1998, _____

Ciò non poteva che realizzarsi attraverso la formazione e la
sottoscrizione da parte di tutti i contraenti, compresa la
banca affidataria del servizio, di un documento scritto
concernente la disciplina delle modalità di espletamento
dell'incarico sia per la parte relativa alla fase di emissio-
ne, ricezione ed esecuzione degli ordini sia per quella
relativa alla determinazione dei compensi e durata del servi-
zio. Nella specie risultano prodotti in giudizio dalla conve-
nuta due diversi documenti rispettivamente denominati "Con-
tratto Relativo a Servizi Bancari e di Investimento", appa-
rentemente sottoscritto da [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] e [XXXXXXXXXX]

[XXXXXXXXXX], e "Contratto Relativo a Negoziazione, Sottoscrizio-
ne, Collocamento e Raccolta di Ordini su Valori Mobiliari",
quest'ultimo apparentemente sottoscritto da [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
la. Detti documenti sono stati prodotti soltanto in copia

fotostatica e la loro conformità all'originale è stata tempe-
stivamente disconosciuta dalla [XXXXXXXXXX] nella sua memoria di
replica depositata il 14/10/2005 (rif. pagg. 6 e 7) con cui
ha preso posizione sul contenuto della comparsa di costitu-
zione della ~~Monte dei Paschi di Siena~~ s.p.a. Il disconosci-
mento di cui si è detto ha privato le copie fotostatiche
prodotte dalla convenuta di valore probatorio ex art. 2719
c.c. Infatti incombeva alla convenuta, ove avesse inteso

avvalersi di esse come prova documentale, dimostrare che esisteva un originale delle scritture prodotte in copia e che dette copie erano conformi nel loro contenuto all'originale (in tal senso Cass. civ. n. 212/1985). Tale prova non è stata offerta e conseguentemente non possono prendersi in considerazione i due documenti di cui si è detto come prova della stipula in forma scritta del contratto quadro relativo alla negoziazione degli strumenti di investimento in valori mobiliari oggetto di controversia. Ma vi è di più. Le due scritture prodotte in copia contenenti il testo del contratto di affidamento del servizio di investimento in strumenti finanziari risultano in entrambi i casi prive della sottoscrizione della Banca 121. La presenza di tale sottoscrizione non poteva che accertarsi dall'esame del contratto atteso che quando sia richiesta la forma scritta essa non può che risultare dall'atto pubblico o dalla scrittura privata che lo contiene (in tal senso Cass. civ. n. 855/1986). Non è, viceversa, dimostrabile in altro modo, neppure attraverso dichiarazioni ricognitive delle parti, considerato che la prova del contratto da stipularsi in forma scritta non può fornirsi neanche con confessione (in tal senso Cass. civ. nn. 2/1997 e 6232/1993). La nullità di cui si è detto non sarebbe stata rimossa neppure se la convenuta anziché produrre una copia fotostatica avesse prodotto l'originale delle due scritture di cui si è detto attesa la mancanza in entrambi i casi della

della sottoscrizione della Banca [REDACTED]. Come è noto la produzione del contratto ad opera della parte che non l'abbia sottoscritto è atto idoneo ad integrare il perfezionamento dell'accordo in forma scritta a condizione che l'altra parte, a suo tempo sottoscrittrice del documento che conseguentemente ha assunto valore di proposta, non abbia nel frattempo revocato il proprio consenso alla stipula poichè la revoca della proposta prima della sua accettazione impedisce il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 1328 c.c. (in tal senso Cass. civ. n. 2826/2000). Nella presente fattispecie l'attrice agendo per fare dichiarare nullo il contratto di affidamento del servizio di intermediazione finanziaria ha inteso revocare il consenso alla stipula del relativo contratto ed essendo ciò avvenuto con la notifica dell'atto di citazione, ossia in epoca precedente rispetto alla produzione da parte della convenuta del documento contrattuale, ciò ha impedito qualsiasi perfezionamento dell'accordo. La domanda di nullità avanzata in via principale dall'attrice va dunque accolta. Dalla nullità del contratto di affidamento del servizio di negoziazione di strumenti finanziari deriva, quale conseguenza, l'obbligo della convenuta di restituire all'attrice le somme da lei percepite, tramite addebito in conto, in esecuzione delle singole operazioni di investimento in precedenza descritte. Non è revocabile in dubbio che essendo nullo il contratto normativo di investimento risulta-

no privi di valida causa giuridica tutti gli addebiti compiuti dalla convenuta e dalla sua dante causa in esecuzione delle sottostanti operazioni di esercizio opzione put svolte nell'ambito degli investimenti denominati BTP Index; Strike 2001 e Strike 2002 nonché BOT Equity 2001 e BOT Equity 2002. I relativi importi vanno, perciò, restituiti a titolo di indebito oggettivo atteso che nell'ipotesi di nullità del contratto l'azione attribuita dall'ordinamento giuridico per recuperare dall'accipiens le prestazioni eseguite in virtù del vincolo invalido è, appunto, quella di ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c. (nel medesimo senso Cass. civ. nn. 27334/2005-10498/2001). In particolare costituiscono indebito oggettivo i prezzi di vendita di azioni addebitati dalla convenuta e dalla sua dante causa alla XXXXXXXXXX nell'esercizio dell'opzione di vendita delle stesse concessa dall'attrice nell'ambito delle suddette operazioni di investimento. I corrispettivi di alienazione complessivamente addebitati, ammontano, come riconosciuto anche dalla convenuta nel prospetto riepilogativo contabile da lei stessa redatto e prodotto in giudizio sotto il n. 13 del suo indice, ad euro 81.377,93 per le due operazioni denominate BTP Index, importo quantificato in detti termini per ammissione dell'attrice contenuta nella sua comparsa conclusionale (rif. pag. 81), ad euro 27.318,12 per l'operazione Strike 2001, ad euro 28.075,58 per quella Strike 2002, ad euro 16.395,24 per

IL CASO.it

l'operazione BOT Equity 2001, ad euro 26.685,46 per quella BOT Equity 2002. Tuttavia l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione delle minor somma di euro 114.176,15, ed in tale limite la richiesta può essere condivisa ex art. 112 c.p.c., avendo inteso compensare il suo credito per restituzione del prezzo di acquisto di azioni con il contro credito della convenuta, maturato sempre a titolo di restituzione di indebito, per il compenso versatole quale corrispettivo della concessione dell'opzione di vendita di azioni pari ad euro 26.723,87 per l'operazione "BTP Index", euro 9.224,87 per quella Strike 2001, euro 16.085,37 per quella Strike 2002, euro 2.882,55 per quella BOT Equity 2001 ed euro 10757,40 per quella BOT Equity 2002, sempre in base al prospetto contabile formato e prodotto dalla Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Viceversa non può detrarsi a tale somma quanto dall'attrice percepito per interessi sugli investimenti in Titoli di Stato coevi alla concessione di opzione put su azioni. Va evidenziato sul punto che la percezione di detti interessi deriva dall'acquisto di Titoli di Stato e perciò costituisce pagamento eseguito non dalla convenuta, che non è l'emittente del titolo ma solo l'intermediario che li ha acquistati non avendo provato di averli nel suo portafoglio e di essere così entrata nel contratto di vendita, ma direttamente dalla Repubblica Italiana. Sicchè qualsiasi richiesta di rimborso non può che provenire da

IL CASO.it

quest'ultima quale soggetto che ha realmente sostenuto l'onere di versare gli interessi sulle somme ricevute in prestito. Dovendo applicarsi al credito per ripetizione di indebito le norme relative (art. 2033 c.c.) ne consegue che all'attrice spettano unicamente gli interessi al tasso legale sulla sorte capitale dal giorno della notifica dell'atto di citazione dovendo presumersi (in tal senso Cass. civ. n. 11177/1994) la buona fede della Banca, in assenza di prova del contrario che incombeva alla XXXXXXXXXX fornire, considerato che la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta poteva essere eccepita soltanto dal cliente (art. 23 comma 3 della legge n. 58/1998) e che tale contestazione non risulta che fosse stata ancora formulata al momento in cui la convenuta esercitò l'opzione put prelevando il prezzo di vendita delle azioni che ne costituivano oggetto. Infatti la raccomandata datata 15/7/2003 è priva sia di ricevuta di partenza che di cartolina di ricevimento. Perciò non è idonea a dimostrare che prima di ogni singola operazione di esercizio dell'opzione put la convenuta fosse stata portata a conoscenza dell'intenzione della cliente di contestare la invalidità del contratto per mancanza di forma scritta. Vanno, invece, disattese tutte le ulteriori domande proposte dall'attrice. Ognuna di esse ha natura risarcitoria di singoli pregiudizi che l'attrice deduce aver subito. Tuttavia in presenza di nullità del contratto di affidamento del servizio

di investimento in strumenti finanziari i danni che l'attrice può far valere non possono riguardare l'inadempimento delle obbligazioni che la legge n. 58/1998 ed il regolamento attuativo n. 11522/1998 pongono a carico della banca affidataria del servizio, in quanto la nullità del contratto impedisce il sorgere di qualsiasi obbligazione che trova causa nell'esistenza del contratto e di configurare in conseguenza inadempimento delle stesse. Ne discende l'infondatezza della pretesa dell'attrice di vedersi risarcire il danno per violazione da parte della convenuta dell'obbligo contrattuale di informarla nel caso di perdite dell'investimento superiori al 50% del capitale. A parte l'inesistenza in radice di detto danno dal momento che la nullità del contratto consentiva all'attrice di ottenere in restituzione l'intero capitale consegnato alla Banca del Salento per eseguire l'investimento nei prodotti finanziari da quest'ultima creati e collocati sul mercato di cui si è innanzi detto. Inoltre la circostanza che gli ulteriori danni di cui l'attrice chiede ristoro riguardano contratti di investimento nulli, in relazione ai quali non sono configurabili danni da inadempimento contrattuale ma solo danni da illecito Aquiliano, produce l'effetto di onerare l'attrice stessa, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., del dovere processuale di fornire la prova anche dell'esistenza dell'illecito in tutte le sue componenti, attesa che l'inversione dell'onere probatorio cui

si riferisce l'art. 23 della legge n. 58/1998 riguarda unicamente la violazione dei doveri a carico della banca destinataria del servizio di investimento nell'esecuzione del contratto e cioè nell'ipotesi in cui esso sia valido e perciò in grado di avere regolare esecuzione con la contestuale nascita dei doveri previsti dalla legge a carico del titolare del servizio. Ciò posto, la rivalutazione monetaria delle somme di cui è dovuta la restituzione non può essere concessa perchè l'obbligazione avente ad oggetto la ripetizione di indebito è di valuta e non di valore (in tal senso cass. civ. sez. un. n. 12942/1992). Perciò il creditore può avere diritto al danno da ritardo nel pagamento soltanto se sia in grado di provare che il ritardo gli ha prodotto un pregiudizio economico superiore alla misura legale degli interessi cui ha già diritto a titolo di mora dovendo applicarsi in merito l'art. 1224 c.c. (in tal senso Cass. civ. n. 3073/2006). Tale prova nella specie è mancata. In relazione al danno morale, di cui si chiede il risarcimento, occorre rilevare che esso è configurabile soltanto allorchè risulti provata l'esistenza di una condotta configurabile come reato a carico del preteso danneggiante oppure allorchè pur non ricorrendo la configurabilità del reato vi sia stata lesione di un diritto della persona umana costituzionalmente garantito (ex multis Cass. civ. n. 20323/2005). Poichè le domande che consentirebbero l'accertamento in via astratta di ipotesi delittuose a carico

della convenuta, cioè di annullamento per dolo, sono state proposte subordinatamente al rigetto della domanda principale di nullità del contratto ed essendovi stato accoglimento di quest'ultima è precluso l'esame delle effettiva sussistenza delle ipotesi di annullamento qui denunciate ed il conseguente accertamento di ipotesi astratte di reato. Inoltre i diritti afferenti alla personalità, alla cui lesione è legata l'altra ipotesi di risarcibilità del danno morale, sono quelli desumibili dall'art. 2 della Costituzione e certamente non vi rientrano quelli a contenuto non personale ma eminentemente patrimoniale quali il diritto al risparmio ed alla proprietà privata che sono gli unici messi in gioco dai contratti di investimento oggetto del contendere. La natura non personale ma patrimoniale dei diritti la cui lesione avrebbe prodotto quale ulteriore riflesso negativo l'insorgere di un danno morale, la cui ricorrenza peraltro non è a sua volta affatto dimostrata neppure per indizi, impone il rigetto della relativa richiesta risarcitoria. Si chiede, inoltre, il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Esso astrattamente è configurabile quando il contratto sia invalido ed una parte abbia fatto affidamento incolpevole sulla sua validità, nel senso che non poteva accorgersene nonostante l'impiego della normale diligenza, senza che la controparte, che vi era tenuta secondo il dovere di buona fede che riguarda anche la fase delle tratta-

tive e della conclusione del contratto, l'abbia informata del vizio. In proposito va osservato che il contratto è stato dichiarato nullo per difetto di forma scritta e che ciò ha precluso l'esame delle ulteriori domande di annullamento avanzate dall'attrice. Ciò posto, quando la nullità del contratto dipenda dalla violazione di una legge generale prevista dall'ordinamento giuridico, come accaduto nella specie, nessuna delle parti può invocare il proprio affidamento incolpevole sulla validità dell'accordo dal momento che la legge deve presumersi conosciuta da tutti i consociati i quali con l'ordinaria diligenza possono averne cognizione e pertanto va escluso ogni diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (in tal senso Cass. civ. nn. 1987/1985 e 825/1982). Rispetto, infine, all'ultimo profilo risarcitorio fatto valere dall'attrice, riguardante il danno patito per aver creduto di investire il proprio denaro in titoli di Stato a causa della somiglianza dei nomi attribuiti ai prodotti creati dalla convenuta rispetto a quelli dei titoli del debito pubblico, è mancata qualsiasi prova in primo luogo dell'illecito denunciato. Che l'attrice non si fosse accorta di stare compiendo un investimento in titoli aleatori anziché in titoli a rendimento fisso costituisce fatto indimostrato atteso che la prova per testi richiesta sulla circostanza h) dell'atto di citazione è inammissibile perché formulata in termini negativi mentre quella ipotizzata

sotto le lettere i) j) e k) sono formulate in termini equivoci, poichè da esse traspare che i prodotti venivano presentati come di creazione della Banca [REDACTED] e non come provenienti dallo Stato, e perciò non certo idonei a provare la confusione del cliente sul tipo di prodotto finanziario. Manca inoltre la stessa allegazione, oltre che prova, del tipo di pregiudizio che sarebbe derivato dalla confusione sulla tipologia dei prodotti finanziari non potendo l'attrice invocare la liquidazione equitativa del danno in quanto essa postula che l'attore provi comunque l'esistenza di un depauperamento del suo patrimonio e ricorra, inoltre, il presupposto della sua difficoltà di quantificazione (art. 1226 c.c.). Il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice comporta soccombenza reciproca sostanzialmente equivalente ed in virtù di ciò le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti (art. 92 comma 2 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione collegiale comè in epigrafe specificato, definitivamente pronunciando nella causa proposta da [REDACTED] nei confronti della Banca [REDACTED] s.p.a. con atto di citazione notificato il 17/5/2005, così provvedè:


1) accoglie le relative domande proposte dall'attrice e per l'effetto dichiarando nullo il contratto di attribuzione del

servizio di negoziazione e gestione di strumenti finanziari
in corso tra le parti condanna la Banca ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ s.p.a. alla restituzione in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
la della somma di euro 114.176,15 con interessi al tasso
legale dalla data della domanda al soddisfo;


IL CASO.it

- 2) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attrice;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Taranto, 5/2/2007

Il Presidente Dott.  Franco Morea

il Giudice relatore ed estensore Dott. Antonio Pensato



DEPOSITATA OGGI 27 FEB. 2007 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO



IL CANCELLIERE
(Giovanni QUARTA)

